

**Bozza 26 maggio**

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I  
DISEGNI DI LEGGE NN. 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745 E 1763**

*articolo29*  
famiglia, orientamento sessuale, identità di genere

# **Articolo 3, comma 1**



  
**S3.1**

Malan

*Stralciare gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7.*

**3.1**

Stefani, Centinaio

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 7.*

**3.2**

Giovanardi, Torrisi

*Sopprimere l'articolo.*

**3.3**

Giovanardi

*Sopprimere l'articolo.*

**3.4**

Fasano

*Sopprimere l'articolo.*

**3.5**

D'Ambrosio Lettieri, Zizza

*Sopprimere l'articolo.*

**3.6**

Gasparri, Caliendo

*Sopprimere l'articolo.*

### 3.7

Blundo, Fucksia

*Sopprimere l'articolo.*

### 3.8

Stefani, Centinaio

*Sopprimere l'articolo.*

### 3.9

Di Biagio

*Sopprimere l'articolo.*

### 3.10

Caliendo, Cardiello, Falanga, Malan

*Sostituire l'articolo con i seguenti:* «Art. 3 - (*Doveri di solidarietà*). – 1. Con la costituzione dell'unione civile, le parti stabiliscono di comune accordo la residenza comune e assumono reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, ognuno in ragione delle proprie sostanze e della propria capacità di lavoro professionale o casalingo.

Art. 3-bis. - (*Regime patrimoniale*). – 1. Con la costituzione dell'unione civile le parti mantengono il regime patrimoniale di separazione dei beni, fatto salvo quanto eventualmente previsto dalla convenzione di cui al successivo articolo 3-ter.

2. La costituzione dell'unione civile comporta la perdita delle provvidenze eventualmente spettanti alle parti in relazione a precedenti matrimoni o unioni civili.

Art. 3-ter. - (*Convenzione di unione civile*). – 1. Al momento della costituzione dell'unione civile ovvero in qualsiasi momento successivo ad essa le parti possono stipulare convenzioni di convivenza relative, tra l'altro, alla contribuzione economica alla vita in comune, al mantenimento reciproco, al godimento della casa di abitazione, al regime di appartenenza e gestione dei cespiti conseguiti nel corso della convivenza, all'assistenza reciproca nei casi di malattia, alla designazione reciproca quale amministrazione di sostegno, ai doveri reciproci nei casi di scioglimento dell'unione civile e ad altri aspetti che ritengano opportuno regolare;

2. Le convenzioni e le loro successive modifiche sono stipulate con atto pubblico o con scrittura privata autenticata a pena di nullità;

3. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il Notaio che ha redatto l'atto in forma pubblica o il Pubblico Ufficiale che ha autenticato la scrittura privata devono trasmetterne copia al Comune di residenza delle parti per l'annotazione a margine della scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del DPR. 30 maggio 1989 n. 223;

4. Tali convenzioni perdono efficacia nei casi di cessazione dell'unione, salvo per la parte relativa ai doveri reciproci in caso di cessazione dell'unione.

*Art. 3-quater. - (Cura, assistenza e decisioni in materia di salute e per il caso di morte). – 1.* Ciascuna parte dell'unione civile ha diritto di assistere l'altra in ospedali, case di cura o strutture sanitarie, nel rispetto delle disposizioni interne a tali strutture;

2. Ciascuna parte dell'unione civile può delegare l'altra perché, nei limiti delle norme vigenti:

a) adotti le decisioni necessarie sulla salute in caso di malattia da cui derivi incapacità di intendere e di volere;

b) riceva dal personale sanitario le informazioni sulle opportunità terapeutiche;

c) decida in caso di decesso sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funebri, in assenza di preve disposizioni dell'interessato;

3. La delega di cui al comma 2 avviene con atto scritto autenticato ovvero, nel caso di impossibilità, con volontà comunicata a un Pubblico Ufficiale che forma un processo verbale;

4. La revoca anche parziale della delega avviene con le modalità di cui al comma 3;

5. Al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 è apportata la seguente modifica: all'articolo 82, comma 2, lettera a), dopo le parole: "un familiare" aggiungere: "la parte dell'unione civile";

6. Alla legge 8 marzo 2000 n. 53 è apportata la seguente modifica: all'articolo 4, comma 1°, dopo le parole: "del coniuge" aggiungere: "o della parte dell'unione civile".

*Art. 3-quinquies. - (Interdizione, inabilitazione e amministratore di sostegno) – 1.* Ciascuna parte dell'unione civile può promuovere istanza di interdizione, di inabilitazione e di amministratore di sostegno nei confronti dell'altra;

2. Al codice civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 408 del codice civile nel primo comma dopo le parole: ", il coniuge che non sia separato legalmente" aggiungere: "la parte dell'unione civile,";

b) all'articolo 410 del codice civile nel terzo comma dopo le parole: "dal coniuge," aggiungere: "dalla parte dell'unione civile,";

c) all'articolo 411 del codice civile nel terzo comma dopo la parola: "coniuge" aggiungere: "o parte dell'unione civile";

d) all'articolo 426 del codice civile dopo la parola: "coniuge," aggiungere: "della parte dell'unione civile";

e) all'articolo 429 primo comma del codice civile dopo le parole: "del coniuge" aggiungere: "o della parte dell'unione civile";

*Art. 3-sexies. - (Assistenza penitenziaria). – 1.* Alla legge 26 luglio 1975 n. 354 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 18, comma 3, dopo le parole: "con i familiari" aggiungere: "o con la parte dell'unione civile costituita prima della detenzione";

b) all'articolo 30, comma 1°, dopo le parole: "un familiare" aggiungere: "o della parte dell'unione civile";

c) all'articolo 30, comma 2, dopo le parole: "eventi familiari" aggiungere: "o relativi alla parte dell'unione civile".

*Art. 3-septies. - (Impresa familiare). – 1.* Alla parte dell'unione civile che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa di cui sia titolare l'altra parte si applicano le disposizioni di cui all'articolo 230-bis del codice civile.

*Art. 3-octies. - (Diritti derivanti dal rapporto di lavoro). – 1.* Alle parti dell'unione civile, ove la durata della stessa sia superiore a nove anni, vengono estesi i diritti, le facoltà e i benefici connessi al rapporto di lavoro spettante ai coniugi, anche derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale.

Art. 3-novies. - (*Assegnazione di alloggi di edilizia pubblica*). – 1. Le Regioni anche a Statuto Speciale, e le Province autonome di Trento e Bolzano, considerano l'unione civile ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare o residenziale pubblica;

2. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133 è apportata la seguente modifica: dopo le parole "o gradatamente" aggiungere: "della parte dell'unione civile o" e sostituire le parole: "purché la convivenza" con le parole: "purché l'unione civile o la convivenza".

Art. 3-decies. - (*Agevolazioni fiscali*). – 1. Le agevolazioni e gli oneri fiscali che derivano dall'appartenenza al nucleo familiare si applicano alle parti delle unioni civili;

2. La parte dell'unione civile è considerata tra i carichi di famiglia.

Art. 3-undecies. - (*Modifica delle condizioni in materia di ammissione a graduatorie pubbliche e di erogazione di servizi*). – 1. Con regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400 entro novanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta è disciplinata l'ammissione a graduatorie pubbliche per l'erogazione di servizi.

Art. 3-duodecies. - (*Ulteriori modifiche al codice civile*). – 1. All'articolo 330 del codice civile nel secondo comma dopo le parole: "del genitore o" aggiungere: "della parte dell'unione civile o del".

2. All'articolo 342-bis del codice civile dopo le parole: "del coniuge" aggiungere: ", della parte dell'unione civile".

3. All'articolo 342-ter del codice civile nel primo comma nella seconda alinea dopo le parole: "al coniuge" aggiungere "o alla parte dell'unione civile" e nella quinta alinea dopo le parole: "del coniuge" aggiungere: ", della parte dell'unione civile".

Art. 3-terdecies. - (*Modifica al codice delle assicurazioni private*). – 1. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 nel comma 4-bis dopo le parole: "nucleo familiare" aggiungere: "o dalla parte dell'unione civile".

Art. 3-quaterdecies. - (*Modifica al codice penale*). – 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 307 del codice penale nel quarto comma dopo le parole: "il coniuge" aggiungere: "la parte dell'unione civile";

b) all'articolo 384 del codice penale il primo comma è sostituito dal seguente: "Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371.-bis, 371-ter, 372, 373, 374, 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto o l'altra parte dell'unione civile da un grave ed inevitabile nocimento nella libertà o nell'onore";

c) all'articolo 570, primo comma, del codice penale dopo le parole: "di coniuge" aggiungere: "o di parte dell'unione civile";

d) all'articolo 577 del codice penale il secondo comma è sostituito dal seguente: "La pena è della reclusione da 24 a 30 anni, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi o il figlio adottivo, contro un affine in linea retta, contro l'altra parte dell'unione civile";

e) all'articolo 649 del codice penale, primo comma, n. 1) dopo le parole: "non legalmente separato" aggiungere "o della parte dell'unione civile".

Art. 3-quinquiesdecies. - (*Modifiche al codice di procedura penale*). – 1. All'articolo 35 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica le parole: "o coniugio" sono sostituite dalle seguenti: ", coniugio o unione civile";

b) nel testo dopo le parole: "parenti o affini fino al secondo grado" sono aggiunte le seguenti: "o parti dell'unione civile".

2. All'articolo. 36 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1°, lettera a), dopo le parole: "dei figli" sono aggiunte le seguenti: "o della parte dell'unione civile".

b) al comma 1°, lettera b), le parole: "o del coniuge" sono sostituite dalle seguenti: ", del coniuge o della parte dell'unione civile";

c) al comma 1°, lettera f), le parole: "o del coniuge" sono sostituite dalle seguenti: ", del coniuge o della parte dell'unione civile";

d) al comma 2, dopo le parole: "di coniuge" sono inserite le seguenti: "di unione civile".

Art. 3-sexiesdecies. - (*Modifiche a leggi collegate al codice penale e di procedura penale*). – 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 è apportata la seguente modifica: all'articolo 19, comma 3, dopo le parole: "del coniuge," inserire: "della parte dell'unione civile,".

2. Alla legge 20 ottobre 1990 n. 302 è apportata la seguente modifica: all'articolo 4, secondo comma, dopo le parole: "che risultino" aggiungere: "parti delle unioni civili,".

3. Alla legge 23 febbraio 1999 n. 44 è apportata la seguente modifica: all'articolo 8, primo comma, lettera d), prima di "convivente *more uxorio*" inserire le parole: "parte dell'unione civile,"».

### 3.11

Di Biagio

*Sostituire l'articolo con i seguenti: «Art. 3. - (Filiazione, interdizione, inabilitazione). – 1. Ai sensi dell'articolo 315 del codice civile, tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico, indipendentemente dalla esistenza di un rapporto di coniugio fra i genitori.*

2 . Ai sensi dell'articolo 408 comma 1 del codice civile, il giudice tutelare, nella scelta dell'amministratore di sostegno, preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona legata da un vincolo affettivo e stabilmente convivente da almeno 5 anni, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado.

3. Ai sensi dell'articolo 410, comma 3, del codice civile l'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

4. Ai sensi dell'articolo 411, comma 3, del codice civile sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

5. Ai sensi dell'articolo 417 del codice civile, in materia di interdizione e inabilitazione, le relative istanze possono essere promosse anche dalla persona stabilmente convivente.

6. Ai sensi dell'articolo 426 comma 1 del codice civile nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o curatela dell'inabilitato oltre i 10 anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti.

Art. 3-bis. - (*Contrasto degli abusi nell'ambito della convivenza*). –1. Ai sensi dell'articolo 342-bis del codice civile, quando la condotta del convivente è causa di grave pregiudizio per

l'integrità fisica o morale ovvero per la libertà dell'altro convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter.

2. Ai sensi dell'articolo 342-ter del codice civile, col decreto di cui all'articolo 342-bis il giudice ordina al convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prevedendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro. Valgono per il convivente tutte le disposizioni contenute nel medesimo articolo 342-bis del codice civile.

3. Ai sensi dell'articolo 330 del codice civile il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri a essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tal caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

Art. 3-ter. - (*Assistenza sanitaria*). – 1. In presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1, ciascun convivente ha diritto di assistere l'altro in ospedali, case di cura o strutture sanitarie, nel rispetto delle disposizioni interne a tali strutture.

2. Ciascun convivente può delegare l'altro perché, nei limiti delle norme Vigenti:

a) adotti le decisioni necessarie sulla salute in caso di malattia da cui derivi incapacità di intendere e di volere;

b) riceva dal personale sanitario le informazioni sulle opportunità terapeutiche; c) decida in caso di decesso sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funebri, in assenza di preve disposizioni dell'interessato.

3. La delega di cui al comma 2 avviene con atto scritto autenticato ovvero, nel caso di impossibilità, con volontà comunicata a un pubblico ufficiale che forma un processo verbale.

4. La revoca, anche parziale, della delega avviene con le medesime modalità di cui al comma 3.

Art. 3-quater. - (*Accesso alla cartella clinica*). – 1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1, ciascun convivente ha accesso ai dati personali del convivente contenuti nella cartella clinica della struttura sanitaria nella quale è stato ricoverato, e dei documenti che a essa si riferiscono, se il paziente è incapace di intendere e di volere o è deceduto.

Art. 3-quinquies. - (*Congedi per salute*). – 1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000 n. 53, in presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1, il permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno è riconosciuto alla lavoratrice e al lavoratore in caso di documentata grave infermità del convivente ovvero di decesso.

2. In casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice concordano con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.

Art. 3-sexties. - (*Colloqui con i detenuti e permessi*). – 1. Ai sensi dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1, i colloqui e la corrispondenza telefonica sono permesse con la persona con la quale prima della detenzione sussisteva la convivenza, a parità delle condizioni previste per i familiari.

2. Ai sensi dell'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1 e nel caso di imminente pericolo di vita del convivente, i condannati e gli internati ricevono dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare il convivente infermo, nei limiti e con le cautele previste dal regolamento



penitenziario. Analoghi permessi possono essere concessi per eventi eccezionali di particolare gravità.

*Art. 3-octies. - (successione nella locazione e assegnazione degli alloggi economici-popolari).*

– 1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge 27 luglio 1978 n. 392, come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale del 7 aprile 1988 n. 404, in presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1, succede nella titolarità del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente ovvero colui che abbia cessato la convivenza se vi è prole naturale nata dalla loro unione.

2. Ai sensi dell'articolo 13 comma 2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133, gli accordi raggiunti in sede di Conferenza unificate Stato-regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, tengono conto, fra gli altri, del criterio del riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto in favore dell'assegnatario unitamente a proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni, ovvero, in case di rinuncia da parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime di separazione dei beni, o gradatamente del convivente, purché la convivenza duri da almeno cinque anni, dei figli conviventi, dei figli non conviventi».

### 3.12

Di Biagio

*Sostituire l'articolo, con il seguente: «Art. 3. - (Contrasto degli abusi nell'ambito della convivenza). – 1. Ai sensi dell'articolo 342-bis del codice civile, quando la condotta del convivente è causa di grave pregiudizio per l'integrità fisica o morale ovvero per la libertà dell'altro convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter.*

2. Ai sensi dell'articolo 342-ter del codice civile, col decreto di cui all'articolo 342-bis il giudice ordina al convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro. Valgono per il convivente tutte le disposizioni contenute nel medesimo articolo 342-bis del codice civile.

3. Ai sensi dell'articolo 330 del codice civile il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri a essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tal caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore».

### 3.13

Fasano

*Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. - (Diritti delle parti). – 1. In caso di malattia o di ricovero di una delle parti di una unione civile, o di familiari a carico di una di esse, purché legati da*

vincolo di parentela di primo grado, l'altra ha diritto a permessi retribuiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53.

2. In caso di decesso di una delle parti di una unione civile, a quella superstite è attribuito un legato, proporzionato al suo stato di bisogno e finalizzato al suo mantenimento, nei limiti della quota ereditaria disponibile.

3. In caso di morte del conduttore che sia parte di una unione civile, o del recesso anticipato del contratto di locazione della casa di comune residenza, l'altra parte ha facoltà di succedergli nel contratto.

4. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, le parti di una unione civile.

5. In caso di cessazione della convivenza di fatto, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 156 del codice civile, il convivente ha diritto di ricevere dall'altro quanto necessario per il suo mantenimento per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza.

6. In caso di cessazione della convivenza, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile, il convivente ha diritto di ricevere dall'altro gli alimenti per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.*

### **3.14**

Mario Mauro

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3. - (diritti delle parti). – 1. In caso di malattia o di ricovero di una delle parti di una unione civile, o di familiari a carico di una di esse, purché legati da vincolo di parentela di primo grado, l'altra ha diritto a permessi retribuiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53.*

2. In caso di decesso di una delle parti di una unione civile, a quella superstite è attribuito un legato, proporzionato al suo stato di bisogno e finalizzato al suo mantenimento, nei limiti della quota ereditaria disponibile».

### **3.15**

Mussini

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3. – 1. Le disposizioni contenenti le parole: "coniuge", "i coniugi", "marito" e "moglie", ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, si applicano anche alla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».*

### **3.16**

Malan

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3. – 1. Le disposizioni di cui al presente titolo riguardano esclusivamente la condivisione della gestione di una abitazione e non hanno alcuna prerogativa o carattere familiare o matrimoniale».*

### 3.17

Malan

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le unioni di cui al presente titolo non hanno alcuna prerogativa o carattere familiare o matrimoniale».

### 3.18

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Ad ogni effetto, all'unione civile non si applicano e non si possono applicare tutte le disposizioni di legge previste per il matrimonio».

### 3.19

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### 3.20

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### 3.21

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile

illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### **3.22**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### **3.23**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### **3.24**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### **3.25**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### 3.26

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### 3.27

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### 3.28

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### 3.29

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### 3.30

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### 3.31

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### 3.32

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### 3.33

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### 3.34

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. (La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### 3.35

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### 3.36

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### 3.37

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### **3.38**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.39**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.40**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.41**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.42**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».



### **3.43**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.44**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.45**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.46**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.47**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.48**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.49**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.50**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.51**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.52**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.53**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.54**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.55**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.56**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.57**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.58**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.59**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.60**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.61**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.62**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.63**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.64**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.65**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.66**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.67**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.68**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.69**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.70**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.71**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.72**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.73**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.74**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### 3.75

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### 3.76

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### 3.77

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### 3.78

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### **3.79**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dal'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### **3.80**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### **3.81**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### **3.82**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».



### 3.83

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### 3.84

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### 3.85

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### 3.86

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### **3.87**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### **3.88**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### **3.89**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### **3.90**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### **3.91**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è . ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retro attivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### **3.92**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### **3.93**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### **3.94**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.95**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.96**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.97**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.98**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.99**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.100**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.101**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.102**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.103**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.104**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.105**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.106**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.107**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.108**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.109**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.110**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.111**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.112**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.113**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.114**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.115**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.116**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.117**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.118**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.119**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.120**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.121**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.122**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».



### **3.123**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.124**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.125**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.126**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.127**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.128**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.129**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.130**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.131**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.132**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retro attivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### **3.133**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### 3.134

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### 3.135

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### 3.136

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### 3.137

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### 3.138

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione

omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### **3.139**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### **3.140**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### **3.141**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### **3.142**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col

proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### **3.143**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### **3.144**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### **3.145**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### **3.146**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### **3.147**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### **3.148**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### **3.149**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### **3.150**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### **3.151**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### **3.152**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### **3.153**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### **3.154**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.155**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.156**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.157**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.158**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.159**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.160**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».



### **3.161**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.162**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.163**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.164**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.165**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.166**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.167**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.168**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.169**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.170**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.171**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.172**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.173**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.174**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.175**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia ».

### **3.176**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.177**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.178**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.179**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.180**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.181**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.182**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.183**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.184**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.185**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.186**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.187**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.188**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.189**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.190**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.191**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.192**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### **3.193**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### **3.194**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) o è legato per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### **3.195**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### **3.196**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### **3.197**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### **3.198**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### **3.199**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### **3.200**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### **3.201**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».



### **3.202**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### **3.203**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### **3.204**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### **3.205**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### **3.206**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### **3.207**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### **3.208**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### **3.209**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### **3.210**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### **3.211**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.212**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.213**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.214**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.215**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.216**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.217**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.218**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia ».

### **3.219**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.220**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.221**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.222**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.223**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.224**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.225**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.226**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.227**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia ».

### **3.228**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.229**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.330**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.331**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.332**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.333**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.334**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.335**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.336**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.337**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».*

### **3.338**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».*

### **3.339**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».*

### **3.340**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».*

### **3.341**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».*

### **3.342**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».*



### **3.343**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».*

### **3.344**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».*

### **3.345**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».*

### **3.346**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».*

### **3.347**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».*

### **3.348**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».*

### **3.349**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».*

### **3.350**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».*

### **3.351**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciotto anni, quando anche si sciogliesse l'unione».*

### **3.352**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno venti anni, quando anche si sciogliesse l'unione».*

### 3.353

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – 1 Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno diciannovenni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### 3.354

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### 3.355

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno diciassettenni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### 3.356

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### 3.357

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### 3.358

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.359**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.360**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.361**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.362**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.363**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.364**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.365**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.366**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.367**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.368**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.369**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.370**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.371**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.372**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.373**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.374**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.375**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.376**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.377**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.378**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.379**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.380**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.381**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.382**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.383**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.384**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.385**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».



### **3.386**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.387**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.388**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.389**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.390**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.391**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.392**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.393**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.394**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.395**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.396**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.397**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.398**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.399**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.400**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.401**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.402**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.403**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.404**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.405**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.406**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.407**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.408**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.409**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.410**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.411**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.412**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.413**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.414**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.415**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.416**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.417**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.418**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.419**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.420**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.421**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.422**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.423**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.424**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.425**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.426**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.427**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.428**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.429**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».



### **3.430**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.431**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.432**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.433**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.434**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.435**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.436**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.437**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.438**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.439**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.440**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.441**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.442**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.443**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.444**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.445**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. «Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.446**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.447**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.448**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.449**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.450**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciassette anni quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.451**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.452**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.453**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.454**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.455**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.456**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.457**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.458**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.459**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.460**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse L'unione».

### **3.461**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.462**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.463**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.464**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.465**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.466**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.467**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.468**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.469**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.470**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.471**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato, davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.472**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.473**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) e al mutuo aiuto materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».



### **3.474**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.475**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.476**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.477**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute. (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.478**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.479**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.480**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.481**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.482**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.483**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.484**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.485**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.486**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.487**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.488**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.489**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.490**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.491**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.492**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.493**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.494**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.495**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.496**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.497**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.498**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.499**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.500**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.501**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.502**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.503**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.504**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è concubino dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### **3.505**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è concubino dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### **3.506**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è concubino dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.507**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è concubino dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.508**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è concubino dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### **3.509**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è concubino/a dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.510**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è concubino dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.511**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è concubina dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.512**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è convivente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### **3.513**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è convivente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.514**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è convivente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.515**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è intimo amico dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».



### **3.516**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è intima amica dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### **3.517**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è intimo amico dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.518**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è intimo amico dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.519**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è intimo amico dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.520**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è intima amica dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.521**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è controparte affettiva dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### **3.522**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è controparte affettiva dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.523**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è controparte affettiva dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.524**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è controparte dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### **3.525**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è controparte dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### 3.526

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è controparte dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### 3.527

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è l'altro omosessuale dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### 3.528

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è l'altro omosessuale dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### 3.529

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è l'altro omosessuale dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### 3.530

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è convivente omosessuale dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### **3.531**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è convivente omosessuale dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.532**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è convivente omosessuale dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.533**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è convivente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### **3.534**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è convivente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.535**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è convivente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.536**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è contraente affettivo dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### **3.537**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è contraente affettivo dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.538**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è contraente affettivo dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.539**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è contraente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### **3.540**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è contraente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.541**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è contraente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.542**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è negoziante affettivo dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### **3.543**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è negoziante affettivo dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.544**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è negoziante affettivo dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.545**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è negoziante dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

### **3.546**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è negoziante dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.547**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è negoziante dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

### **3.548**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.549**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.550**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### 3.551

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### 3.552

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### 3.553

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### 3.554

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### 3.555

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa



fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.556**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell' unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.557**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.558**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.559**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.560**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.561**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno sei anni; quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.562**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.563**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.564**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa

fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.565**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.566**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.567**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.568**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.569**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.570**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.571**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.572**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.573**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e

trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.574**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – I. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.575**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – I. «Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa è trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.576**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – I. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) e al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.577**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – I. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.578**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.579**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.580**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.581**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – 1. Le parti omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.582**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e

trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.583**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.584**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.585**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente:* «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.586**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente:* «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.587**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».*

### **3.588**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».*

### **3.589**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».*

### **3.590**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».*

### **3.591**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa*



fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.592**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno. tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».*

### **3.593**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».*

### **3.594**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».*

### **3.595**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».*

### **3.596**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.597**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.598**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.599**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.600**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa

fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.601**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.602**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.603**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.604**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.605**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.606**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.607**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.608**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.609**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e

trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.610**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – I. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.610/bis**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – I. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) e al mutuo aiuto materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.611**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – I. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.612**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – I. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.6013**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.614**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.615**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.616**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.617**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa

fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.618**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.619**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.620**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

### **3.621**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

  
**3.622**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

**3.623**

Giovanardi

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».